

CAPITOLATO SPECIALE

“Fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell'Ater della Provincia di Roma – per il periodo 2023 / 2025” – **CIG 9917697678**

Il presente documento ha lo scopo di raccogliere le principali disposizioni che andranno a disciplinare il Contratto tra ATER Provincia di Roma e l'Appaltatore aggiudicatario dell'Appalto per la fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in gestione dell'ATER della Provincia di Roma – per il periodo 2021/2023.

Il presente documento potrà essere eventualmente integrato e/o modificato esclusivamente con il consenso congiunto della Committente e dell'Appaltatore, senza tuttavia alterare i contenuti principali del bando sopra richiamato.

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

Committente: l'ATER della Provincia di Roma

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto d'appalto;

Parte o Parti: si intende per Parte ciascuno dei soggetti (Parte) o l'insieme dei soggetti (Parti) che sottoscrivono il presente documento, intesi come Appaltatore o Committente;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Mirko Gentile nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente al presente affidamento;

Referente Amministrativo - Collaboratore al RUP: Sig. Luigi Frisoli, incaricato dal RUP e deputato all'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza amministrativa alla gestione dell'appalto.

Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC): Arch. i Sebastiano Proietti, nominato dalla committente ai sensi del DM 49 del 7 marzo 2018, attuativo dell'art. 111, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016).

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Costituiscono parte integrante del presente documento:

- Elenco dei Punti di Fornitura;
- Capitolato Tecnico;
- Schema offerta economica.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nei predetti documenti, secondo l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto dell'Appalto

Il Capitolato definisce la disciplina relativa all'affidamento della fornitura di energia elettrica da parte dell'Appaltatore alla Committente presso le unità di consumo riportati nell'Elenco dei Punti di Fornitura attraverso la rete elettrica di trasmissione e distribuzione, per un quantitativo stimato di 3.486 MWh elettrici/anno.

L'energia e la potenza fornita ai sensi del presente atto non possono essere utilizzate presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti, né possono essere cedute sotto qualsiasi forma a terzi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità al "Capitolato Tecnico".

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel "Capitolato Tecnico" costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 22 "Clausola risolutiva Espressa".

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento ovvero una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo 4, la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

Articolo 4

Importo del Contratto e Corrispettivi

L'importo complessivo presunto, a base di gara, incluso oneri per il servizio di dispacciamento dell'energia, per il servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) per le maggiorazioni (componenti A e UC) e imposte (erariali e addizionali provinciali), con la sola esclusione dell'IVA è pari ad € 1.500.000,00 per una fornitura della durata di 12 mesi che per la durata biennale è pari ad € 3.000.000,00 oltre IVA.

Detto importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo ed in base all'offerta del fornitore.

Tale valore potrà variare in funzione degli oneri esclusi dal prezzo come sotto definiti. Potrà variare altresì, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità del Contratto, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno nell'ambito del $\pm 20\%$ del quantitativo previsto.

In ogni caso, eventuali variazioni superiori a tale soglia ($\pm 20\%$), non potranno costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del FONITORE nei confronti di ATER Provincia di Roma né potrà dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.

Il corrispettivo di fornitura unitario su base annua, come definito nell'offerta oggetto di aggiudicazione per l'uso non domestico, per le fasce orarie F1, F2 e F3, potrà essere offerto un prezzo variabile ad andamento secondo il parametro PUN fascia e orario + SPREAD.

Il prezzo indicizzato al parametro PUN (prezzo definito mensilmente sulla Borsa Elettrica, gestita dalla Società GME) definito come “Quota Energia”, verrà applicato all’energia rilevata nella corrispondente fascia oraria dai misuratori fiscali del distributore installati in ciascun punto di prelievo, maggiorata delle perdite convenzionali di rete.

Le tre fasce orarie di consumo sono definite secondo la delibera AEEG n. 181/06 e ss. mm. ii. ovvero F1 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00 – F2 da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00; sabato dalle 7.00 alle 23.00 – F3 da lunedì al sabato dalle 23.00 alle 07.00; tutte le ore della domenica e festivi nazionali.

Fasce Orarie	F0	F1	F2	F3
Tariffa applicata €/MWh	67,00	64,00	75,00	75,00

La componente energia, nei valori sopra riportati, è riferita al secondo trimestre 2023 e verrà adeguata mensilmente nella misura del 100% della variazione dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del MAP 19/12/03, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 o solamente per mese in caso di sito di prelievo con contatore non atto a rilevare l’energia per singola fascia (F0). Tale corrispettivo corrisponde pertanto alla media aritmetica per fascia oraria ARERA del Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica Italiana (PUN), così come definito ai sensi dell’art. 30.4 comma c) dell’allegato A alla delibera ARERA 111/06 e ss.mm.ii. in armonia a quanto pubblicato giornalmente dal Gestore del Mercato Elettrico Spa (GME).

Il valore PUN come sopra indicato verrà incrementato di un valore FISSO determinato dal fornitore e definito “SPREAD”.

Sono da intendersi **compresi** nella “Quota Energia” tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e, in particolare, sono da intendersi inclusi:

- gli oneri derivanti dallo sbilanciamento sia effettivo che forfettario (art. 39bis, art. 39ter art. 40, art. 40bis, 44.1 della Delibera AEEGSI 111/06 e successive modifiche ed integrazioni), non verrà effettuata alcun tipo di programmazione;
- eventuali costi di perequazione (UC1; PPE);
- I prezzi dovranno comprendere, altresì, il beneficio derivante dall’ottenimento di energia assegnata attraverso procedure pubbliche nazionali (ad es. CIP6), escluso import dal momento che tale beneficio, come evidenziato all’art. 5 della delibera AEEG 194/09 è attribuito direttamente all’utente del dispacciamento in prelievo tramite riduzione dei corrispettivi del dispacciamento di cui all’art. 44 della delibera AEEG 111/06, con l’esplicita esclusione di alcun tipo di rinegoziazione da parte del fornitore in caso di modifiche normative in materia di allocazione.
- la CCT (diritti di interconnessione).

Sono da intendersi **esclusi** dal prezzo “Quota Energia”:

- le perdite di rete secondo quanto definito dal TIV e dal TIS;
- un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo €/POD/mese riconducibile alla PCV (Prezzo Commerciale Vendita) prevista dalla delibera 156/07 AEEG, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente;
- un corrispettivo energia a copertura dei sistemi di perequazione e commercializzazione pari ad 5,00 Euro/Mese;
- i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura;
- le componenti ASOS e ARIM relative al mercato libero;
- gli eventuali oneri per prelievi di energia reattiva;
- i corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di dispacciamento di cui alla delibera ARERA 111/06 e ss.mm.ii. , applicati anche alle perdite di rete;
- la componente di dispacciamento a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione (DISPBT) ;
- le imposte e l'IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle autorità competenti.

La somma della “Quota Energia” e degli “Oneri Esclusi” determinano il valore del prezzo finale, in base al quale è stato stimato il valore contrattuale sopra riportato.

I corrispettivi di cui al presente articolo s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati nel presente capitolato e previsti dalla norma vigente.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo quanto riportato nell'art. 3 “Fatturazione” del Capitolato Tecnico e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all'art. 12 del presente Capitolato “Fatturazione e Pagamenti”.

Articolo 5

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;
- c) l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- d) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- e) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001.

Requisiti speciali

Il Fornitore, alla presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, dovrà dichiarare:

- Di possedere la qualifica di essere abilitato alla vendita di energia elettrica sul libero mercato ai sensi del D. Lgs. n. 79 del 16/03/1999 e ss.mm. ii.,
- Di possedere l'iscrizione al registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura;
- Di essere operatore di mercato ed utente del dispacciamento in prelievo;
- Di essere in grado di somministrare energia elettrica presso i siti di cui nell'Elenco dei Punti di Fornitura, con decorrenza 01/06/2021;

Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali di seguito precisati:

- Adeguata capacità economico-finanziaria da provarsi ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso autocertificazione prodotta dal legale rappresentante che attesti che l'impresa abbia conseguito un utile di esercizio in almeno due esercizi del triennio 2018/2019/2020; tale autocertificazione da presentata in sede di offerta;
- Adeguata capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016: la capacità tecnica è dimostrata mediante la presentazione dell'elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali con fabbisogno energetico assimilabile ai consumi del presente Capitolato, effettuate negli ultimi tre esercizi 2018/2019/2020, con l'indicazione del corrispondente quantitativo di energia fornita, degli importi, dove risulti l'effettuazione, per almeno uno degli anni di riferimento, relativo a forniture di energia elettrica, in favore di un unico soggetto committente, per un quantitativo non inferiore a quello annuale stimato nel presente appalto;
- In caso di RTI/Consorzio i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico – professionale di cui sopra, devono essere posseduti , pena l'esclusione, dalla mandataria o da un'unica impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo di fornitura; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo di fornitura.

Articolo 6

Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 5 giorni dalla data di consegna del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC, egli dovrà essere reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del Contratto. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del Contratto ed interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

La Committente inoltre ha nominato il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare l'esecuzione del Contratto.

Il RUP, il DEC e il Referente Amministrativo costituiranno il punto di contatto tra le Parti in relazione all'esecuzione delle attività previste dal Contratto.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte a mezzo PEC.

Resta pertanto inteso e convenuto che il RUP, il DEC e il Referente Amministrativo rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al Contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 7

Attivazione della Fornitura e Durata del Contratto

La fornitura avrà carattere di continuità e di ininterrompibilità e verrà somministrata secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità .

Non è previsto alcun costo aggiuntivo per l'attivazione della fornitura.

Il Contratto ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio, come stabilito nel presente capitolato.

La durata del Contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente. Non è prevista una Opzione contrattuale.

Articolo 8

Penali

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore la Contraente si riserva il diritto di applicare le seguenti penali, da calcolare sull'importo totale del Contratto:

- 0,003% in caso di ritardo relativamente alla gestione delle pratiche di connessione oltre i termini previsti all'art. 2.2 "Specifica Tecnica" del Capitolato Tecnico.
- 0,003% in caso di ritardo relativamente alla consegna della reportistica oltre i termini previsti all'art. 2.2 del Capitolato Tecnico.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nell'eventualità si superi tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale nel limite previsto del 10%, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. 20 "Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa – Forza Maggiore" ed affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 9

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettano, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dal presente documento, dagli allegati in esso richiamati, dalla documentazione di gara e dall'offerta dell'appaltatore.

L'energia elettrica destinata al Committente è immessa nella rete di trasmissione nazionale secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti dell'AEEGSI.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerate con il corrispettivo contrattuale tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, intendendo per tali gli oneri non previsti nel presente Capitolato sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale oggetto di offerta.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi ulteriori, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al RUP, a mezzo pec o e-mail, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 10

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

FABBISOGNO DI ENERGIA

L'Appaltatore si impegna a somministrare alla Committente, l'energia elettrica per un quantitativo fino ad un massimo pari a 3.186 MWh/anno, con una franchigia del $\pm 20\%$. Tale valore potrà variare, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità del Contratto, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno. In particolare per i punti di prelievo si fa riferimento all'Elenco dei Punti di Prelievo.

CONTRATTI DI TRASPORTO, DISPACCIAMENTO E GESTIONE DELLA CONNESSIONE

La Committente conferisce in via esclusiva all'Appaltatore mandato di agire per conto di essa nei confronti del Distributore Locale alla rete del quale sono connesse le utenze e delle altre autorità di settore, per il compimento di qualsiasi atto e negozio giuridico utile per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica e comunque per un efficiente approvvigionamento sul mercato dell'energia elettrica.

In particolare, si dà mandato senza rappresentanza all'Appaltatore per la stipula e gestione del:

- **contratto di trasporto** (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) secondo quanto previsto dal Testo Integrato dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (TIT, Del. n. 348/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas). L'Appaltatore si impegna a stipulare il contratto di trasporto per ogni punto di prelievo.
- **contratto di dispacciamento**, secondo quanto previsto dalla Del. n. 111/06 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. L'Appaltatore si impegna a stipulare il contratto di dispacciamento per ogni punto di prelievo.

Inoltre, si dà mandato con rappresentanza all'Appaltatore per la stipula del **contratto per la gestione della connessione**; l'Appaltatore si impegna a stipulare tale contratto per ogni punto di prelievo.

Sarà inoltre cura dell'Appaltatore esercitare in qualità di mandatario senza rappresentanza della Committente nei confronti del Distributore Locale competente ogni attività relativa a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo riforniti in bassa tensione di volta in volta richiesti dalla Committente. In riferimento a quanto sopra riportato, si specifica che:

1. l'erogazione del pubblico servizio di trasporto dell'energia elettrica, inteso come trasmissione, misura e distribuzione, è regolamentato dal Testo integrato dell'AEEGSI e s.m.i..
2. i corrispettivi per il servizio di trasmissione e di misura sono stabiliti periodicamente dall'AEEGSI.
3. il corrispettivo per il servizio di distribuzione è stabilito da ciascun Distributore Locale, mediante specifiche opzioni tariffarie approvate preventivamente dall'AEEGSI.
4. La Committente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato senza rappresentanza all'Appaltatore per stipulare il contratto di trasporto con il Distributore territorialmente competente. L'Appaltatore si impegna a mettere in campo tutte le azioni possibili per portare a buon fine gli impegni assunti da parte del Distributore Locale.

La Committente, pertanto, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce, altresì, mandato senza rappresentanza all'Appaltatore per la stipula del contratto di trasporto dell'energia nei punti di prelievo e si impegna a rilasciare all'Appaltatore tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti. L'Appaltatore si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie per rendere operativo il servizio e a sottoscrivere in proprio nome e per conto della Committente il contratto di Trasporto con il Distributore Locale.

5. La Committente, su espressa richiesta all'Appaltatore, dovrà avere evidenza dei contratti di Dispacciamento e di Trasporto sottoscritti dall'Appaltatore stesso in proprio nome.

6. L'Appaltatore si impegna a rispettare e onorare puntualmente i pagamenti richiesti nell'ambito dei suddetti contratti di trasporto e dispacciamento, al fine di non generare morosità che possano indirettamente causare danni al Committente nell'esecuzione del Contratto.
7. L'Appaltatore si impegna ad espletare i servizi di connessione così come disciplinato nel Capitolato Tecnico all'art. 2.2 "Attività di Connessione e Tempistiche di Gestione delle Pratiche"; non verranno riconosciuti all'Appaltatore costi di gestione pratiche in aggiunta ai costi addebitati dal Distributore e dettagliati nei relativi preventivi da quest'ultimo emessi.

ONERI E TRASPORTO

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica (di seguito Richieste o Richiesta) di cui alla delibera n. 333/07 dell'AEEGSI (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione), e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite l'Appaltatore, in qualità di mandatario, per i punti di prelievo connessi in BT.

SBILANCIAMENTO DELL'ENERGIA

La Committente rilascia all'Appaltatore apposita autorizzazione alla comunicazione dei dati di misura di ogni singolo punto di prelievo, da parte del distributore locale di riferimento.

La Committente si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'Appaltatore ogni variazione al ciclo di normale lavorazione o eventuali sospensioni programmate per festività o altre motivazioni.

Articolo 11

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell'Appaltatore verrà attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

Articolo 12

Fatturazione e Pagamenti

La fatturazione sarà emessa a cura dell'Appaltatore su base mensile. Le fatture dovranno essere emesse e corredate dalle informazioni e dettagli di cui al Capitolato Tecnico.

In particolare, l'invio del ciclo di fatturazione mensile dovrà avvenire come riportato nel Capitolato Tecnico, sopra richiamato.

I pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario, in base all'art. 4 c. 4 del Dlgs 231/2002, con scadenza 120 giorni dalla data di ricezione del flusso di fatturazione, così come definito nel Capitolato Tecnico, comunque non oltre il secondo giovedì utile decorso il termine predetto.

Il RUP ha la facoltà di vincolare i pagamenti all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Articolo 13

Prezzi

I prezzi ed i compensi vengono concordati secondo le singole fasce, ovvero secondo il prezzo PUN incrementato di un valore FISSO "SPREAD", così come previsto dal precedente Articolo 4.

L'Appaltatore, con la firma del Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali. Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lett. a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 C.C..

Articolo 14

Cessione del credito o del Contratto

L'Appaltatore non può cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Resta convenuto inoltre che eventuali cessioni di crediti derivanti dal Contratto sono regolate dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 15

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 21. In ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni fattura emessa, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati all'indirizzo PEC (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG dell'appalto.

Articolo 16

Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

Appaltatore: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefono xxxxxxxxxxxxxxxx, Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx E-

mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx

Committente (RUP):

ATER della Provincia di Roma
Via Ruggero di Lauria, 28
00192 Roma

Ing. Mirko Gentile

Telefono **06/398631**

E-mail: **m.gentile@aterprovinciadiroma.it**

PEC: **aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it**

Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni della Committente all'Appaltatore si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento della data di ricezione del documento stesso al domicilio indicato nel frontespizio dell'Appaltatore.

Articolo 17

Sicurezza Sul Lavoro

L'attività prevista dal Contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 18

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per le malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del Contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del Contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del Contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio. L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento dell'accordo.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'Art. 29, comma 2, Dlgs 276/2003.

Articolo 19

Criterio di aggiudicazione dell'appalto

La gara verrà aggiudicata in favore della migliore offerta individuata ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016. La scelta del criterio di aggiudicazione basato sul solo elemento del prezzo si giustifica in quanto l'appalto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica con caratteristiche standardizzate, già definite dall' AEEG e dal mercato, che non consentono ulteriori valutazioni discrezionali apprezzabili in ordine agli elementi qualitativi delle offerte.

Il minor prezzo verrà determinato, sulla base del minor SPREAD fisso offerto ed applicato alle diverse fasce orarie, come indicato nell'articolo 4 "importo del contratto e corrispettivi".

Articolo 20

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa – Forza Maggiore

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Art. 9 "Obblighi dell'Appaltatore", Art. 10 "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Art. 14 "Cessione del credito o del Contratto", Art. 15 "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Art. 17 "Sicurezza Sul Lavoro", Art. 18 "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Art. 24 "Subappalto", Art. 26 "Responsabilità dell'Appaltatore".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'Art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel Contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del Contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel Capitolato nei punti di cui agli articoli, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;

- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal Contratto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo 17 "Sicurezza sul Lavoro".

Ad integrazione della disciplina prevista dall'Art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente l'importo della cauzione, trattenendola dalle residue competenze dell'Appaltatore. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del Contratto.

Non si darà luogo in ogni caso alla sospensione della fornitura nei casi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Inoltre, come previsto dalla delibera AEEGSI 67/2013/R/com, laddove sia avvenuta la sospensione della fornitura/riduzione di potenza o la chiusura del punto e fermo restando il risarcimento del maggior danno, l'Appaltatore dovrà corrispondere al Committente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a:

- a) euro 30 (trenta) nel caso di mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. L'Appaltatore non risponderà invece del mancato recapito da parte del vettore postale;
- b) euro 20 (venti) nel caso del mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
- c) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine massimo di 3 giorni lavorativi tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
- d) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi che deve intercorrere tra il termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento, e la data di richiesta all'impresa distributrice di sospensione della fornitura/riduzione di potenza.

Articolo 21

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 22

Recesso

Le Parti rinunciano alla facoltà di recedere dalla fornitura prima della naturale scadenza del Contratto.

Articolo 23

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L' Appaltatore attesta con la sottoscrizione del Contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, Art. 9, co. 2, Art. 13 e 14 etc.).

Articolo 24

Subappalto

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 25

Rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione dell'Azienda

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso l'appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente l'Ater nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che l'Ater ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231") ed un Codice Etico, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente capitolato e legittimerà l'Ater a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Articolo 26

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

L'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura – materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del Contratto, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 27

Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, elaborati, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

Articolo 28

Informativa per il trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di aver reciprocamente adempiuto agli obblighi previsti dal Reg. EU 679/16 – G.D.P.R. in materia di dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto e, nella fattispecie, Ater Provincia di Roma ha fornito prima del trattamento, l'informativa alla parte interessata, la quale dichiara di averne preso visione e di averla consultata al seguente LINK:

http://www.aterprovinciadiroma.it/images/INFORMATIVA_FORNITORE.pdf

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto citato nel Reg. EU 679/2016 e nel D. Lgs. n. 81/08 s.m.i. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del contratto.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il contratto potrà essere risolto di diritto, fermo restando che la parte inadempiente sarà tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare.

Articolo 29

Foro Competente

Il Contratto che verrà sottoscritto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma ed è vietato l'Arbitrato.

Articolo 30

Spese e Regime fiscale dell'Affidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione e quelle ad esse collegate del Contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del Contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del Contratto. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art. 8 "Penali", Art. 12 "Fatturazione e Pagamenti", Art. 14 "Cessione del Credito o del Contratto", Art. 20 "Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa – Forza Maggiore", Art. 22 "Recesso", Art. 25 "Codice Etico e Modello di Organizzazione dell'Azienda", Art. 26 "Responsabilità dell'Appaltatore", Art. 27 "impegno di Riservatezza", Art. 29 "Foro Competente".